Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 29/10/2020

FATTO

Con riferimento due contratti di finanziamento, rimborsabili uno mediante cessione del quinto (n. XXX514) e l'altro tramite delegazione di pagamento (n. XXX190), stipulati rispettivamente il 08.01.2014 e il 06.08.2014 ed estinti anticipatamente - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione (richiamando anche la recente giurisprudenza interna e della CGUE) - a titolo di commissioni non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 3.082,62, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 500,00.
L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* (non retrocedibili) e *recurring* (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche (fatte però proprie dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, dec. n. 26525/2019) che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, cd. *Lexitor*.
L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia quanto segue.
Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.
Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:
"*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
"*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*".
"*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring".
"*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi* up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".
Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).
Il Collegio, in ogni caso, evidenzia che il principio di diritto di cui sopra appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell'interpretazione, come avvalorato, tra l'altro, da alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il

Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e dalle adesioni all'orientamento da parte di autorevole dottrina.
Ciò premesso, valutate le domande del ricorrente, il Collegio dispone quanto segue.
Per il contratto n. XXX514:
a) con riferimento alle commissioni per la mandataria dirette al perfezionamento del contratto di cui alla lett. a) del modulo SECCI, da considerarsi costo *up front* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 171,85; importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;
b) con riguardo alle commissioni per la mandataria dirette alla gestione del contratto di cui alla lett. b) del modulo SECCI, da considerarsi costo *recurring* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente nulla più spetta in considerazione del rimborso ottenuto in sede di conteggio estintivo pari ad euro 273,00;
c) relativamente alle provvigioni per l'intermediario del credito di cui alla lett. c) del modulo SECCI, da considerarsi costo *up front* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 567,09; importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi.
Per il contratto n. XXX190:
a) con riferimento alle commissioni per la mandataria dirette al perfezionamento del contratto di cui alla lett. a) del modulo SECCI, da considerarsi costo *up front* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 379,37; importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;
b) con riguardo alle commissioni per la mandataria dirette alla gestione del contratto di cui alla lett. b) del modulo SECCI, da considerarsi costo *recurring* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente nulla più spetta in considerazione del rimborso ottenuto in sede di conteggio estintivo pari ad euro 636,24;
c) relativamente alle provvigioni per l'intermediario del credito di cui alla lett. c) del modulo SECCI, da considerarsi costo *up front* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 758,74; importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi.
Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.
Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.877,05 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO